

REGOLAMENTO (CE) N. 3127/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 3220/84 ha previsto la possibilità di avvalersi di una dissezione parziale della carcassa di suino per ottenere il peso totale dei muscoli rossi striati; che è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione⁽³⁾ la descrizione dettagliata del nuovo metodo di valutazione, precisando in particolare il numero delle carcasse da sottoporre a dissezione e il nuovo metodo di dissezione; che il ricorso alla dissezione parziale richiede l'introduzione di nuovi requisiti circa la tolleranza massima dell'errore di valutazione statistico;

considerando che è opportuno migliorare la procedura di autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione prevedendo un protocollo in due parti, precisando i vari dati che esso deve contenere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2967/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

** Articolo 3*

1. Il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regola-

mento (CEE) n. 3220/84, è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine oggetto del metodo di stima, composto di almeno 50 carcasse il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I, in combinazione con un metodo rapido, definito a livello nazionale, di stima delle carcasse, che si avvale della doppia regressione o di un'altra procedura statisticamente provata e tale che la precisione ottenuta sia almeno equivalente a quella ottenuta utilizzando le tecniche di regressione standard su 120 carcasse avvalendosi del metodo illustrato nell'allegato I.

2. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è inoltre soggetta ad uno scarto quadratico medio degli errori, misurato rispetto allo zero, inferiore a 2,5.

3. Gli Stati membri informano la Commissione, nel quadro di un protocollo, sui metodi di classificazione di cui chiedono l'autorizzazione sul loro territorio, descrivendo la prova di dissezione ed indicando i principi su cui sono basati tali metodi e le equazioni utilizzate per stimare la percentuale di carne magra. Il protocollo è suddiviso in due parti e comprende i dati illustrati nell'allegato II. La parte I del protocollo viene presentata alla Commissione prima dell'inizio della prova di dissezione.

L'applicazione dei metodi di classificazione nel territorio di uno Stato membro è autorizzata conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, previo esame del protocollo.

4. L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere in tutto e per tutto alla descrizione contenuta nella decisione di autorizzazione della Comunità.

2) Sono aggiunti gli allegati I e II figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.